



## **Tribunale Ordinario di Pescara**

Verbale di udienza

All'udienza del 15/07/2025

Innanzi al giudice dr. Stefania Ursoleo è stata chiamata la causa iscritta al **N.r.g.a.c. 3365/2024**

Per il sig. A.D.F., in sostituzione dell'Avv. M.S.M., l'Avv. A.R. la quale impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto e si riporta agli scritti di causa, verbali d'udienza e alle note conclusive depositate in data 04.07.2025 e chiede l'integrale accoglimento di tutte le eccezioni, istanze e conclusioni ivi contenute

È presente l'Avv. G.M., il quale torna ad impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto e si riporta a tutte le domande richieste ed eccezioni e conclusioni di cui agli atti e verbali di causa chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese e compensi da distrarsi al sottoscritto procuratore il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.

### **IL GIUDICE**

Dà lettura della sentenza; sono presenti, ai fini della pratica legale, il dott. D.M. e il dott. A.D.F.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PESCARA**

in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 3365/2024 R.A.C.C.

### **TRA**

**A.D.F. (C.F.: ...)**, rappresentato e difeso dagli avv.ti M.S.M. e L.M.R.M., giusta procura in atti;

**-OPPONENTE-**



E

F.F. (C.F. ...), rappresentato e difeso dall'Avv. G.M., come da mandato in atti;

**-OPPOSTO-**

**Oggetto:** opposizione a precetto.

**Conclusioni delle parti:** all'udienza del 15.7.2025, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, le parti hanno concluso come da verbale.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, A.D.F. ha proposto opposizione al precetto, notificato da F.F., con il quale gli era stato intimato il pagamento dell'importo di €. 3.228,00, oltre accessori, a titolo di spese legali per la fase di reclamo come dalla sentenza n.1014/2024, adottata dal Tribunale.

I motivi dedotti dall'opponente si fondano sull'asserito rinvenimento della scrittura privata del 6.6.2020, con la quale il F.F. avrebbe riconosciuto il debito di €. 42.200,00 nei confronti del A.D.F., facendo *venir meno il requisito della certezza del credito da lui vantato per le spese legali, essendo tale credito suscettibile di estinzione per compensazione.*

Ebbene, il motivo è infondato.

Va innanzitutto premesso, a parte ogni considerazione sulla valenza della scrittura privata cennata, che l'attore non ha fornito alcun elemento da cui desumere l'oggettivo rinvenimento tardivo dello stesso documento, e che, come noto, nelle cosiddette parentesi cognitive del processo esecutivo e cioè nelle cause di opposizione ad esecuzione in ipotesi di titoli esecutivi di formazione giudiziale non possono giammai dedursi motivi analoghi o identici a quelli dedotti o astrattamente deducibili nello stesso processo che ha dato luogo al provvedimento giudiziale su cui si fonda l'esecuzione (salvo il caso - che però con tutta evidenza qui non ricorre - di vizi del provvedimento che ne inficino la giuridica esistenza, come in ipotesi di sentenza mai pubblicata - Cass. 9/77 - o priva di sottoscrizione del giudice - Cass. 6483/86 - o resa nei confronti di un soggetto deceduto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - Cass. 12292/01); in caso di titolo giudiziale, quindi, con l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere unicamente fatti, che integrino una causa estintiva o impeditiva del diritto (ad es., il pagamento anche parziale, la novazione del debito, la sua remissione, la compensazione, l'avvenuta prescrizione, la transazione: Cass. 27159/06, Cass. 26089/05, Cass. 17866/05, Cass. 27160/06), purchè però siano successivi al momento in cui si è formato il giudicato sostanziale sul provvedimento che costituisce il titolo posto alla base dell'esecuzione (o, a tutto concedere, al momento in cui essi potevano essere utilmente dedotti nel processo in cui il provvedimento doveva divenire definitivo); può così ribadirsi che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione



non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (salvo il caso dell'incolpevole impossibilità, per il debitore, di farli valere in quella unica competente sede).

Da ciò discende l'intangibilità del titolo giudiziale azionato e l'infondatezza dell'eccezione di compensazione di cui sopra.

Pertanto, l'opposizione va rigettata.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza e l'opponente è condannato al pagamento in favore del Difensore dell'opposto in quanto dichiaratosi antistatario.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione a precetto;

- condanna l'opponente alla rifusione, in favore del Difensore antistatario della parte opposta, delle spese di lite, che liquida in €. 850,50 per compenso (dm 147/22, scaglione da 1.100, a 5.200 euro, fasi di studio, introduttiva e decisionale, secondo i minimi per essere il valore del giudizio prossimo al minimo), oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.

Pescara, 15.7.2025.

**Il Giudice**

**dr. Stefania Ursoleo**

